



Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

IL CAPO DIPARTIMENTO

Al Segretario Generale della Unione Italiana
Vini

Dott. Paolo Castelletti

Uiv.confederazione@uiv.it

confederazione@pec.uiv.it

p.c.: Dott. Renato Grimaldi

Direttore Generale

Direzione Generale per l'economia Circolare
(ECI)

Ministero della Transizione Ecologica

ECI-UDG@mite.gov.it

OGGETTO: ETICHETTATURA AMBIENTALE – RICHIESTA CHIARIMENTI – RISCONTRO VS
NOTA DEL 11.11.2021

In riscontro alla nota in oggetto, si rappresenta quanto segue:

1. *Richieste di chiarimenti*

- Esaurimento scorte prodotti non conformi

Per quel che concerne la possibilità di commercializzare “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5” del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Testo Unico Ambientale – TUA), fino a esaurimento delle scorte, prevista dall’art. 39, comma 1-ter del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 come convertito dalla Legge n. 69, del 21 maggio 2021, appare di fondamentale importanza chiarire che per “prodotti” deve intendersi “imballaggi”.

La norma che ha consentito il suddetto esaurimento delle scorte anche oltre il termine del 31 dicembre 2021 interviene specificatamente, infatti, sull’art. 219, comma 5 del TUA, che disciplina determinate informazioni ambientali che devono essere apposte obbligatoriamente sui soli imballaggi.

La lettura del combinato disposto delle due norme fa sì che si debba ritenere che il termine “prodotti” sia riferibile direttamente agli “imballaggi”.

Chiarita la portata normativa della disposizione richiamata, è pacifico ritenere che possano essere commercializzati sia gli imballaggi, anche vuoti, che siano stati etichettati (ovvero per i quali sia stata prodotta l’etichetta) prima del 31 dicembre 2021; sia gli imballaggi che siano stati acquistati prima della suddetta data.

Al fine di poter garantire il rispetto degli adempimenti normativi, appare però necessario poter dimostrare l'effettivo momento dell'immissione in commercio o dell'etichettatura dell'imballaggio esonerato dall'obbligo, quali requisiti previsti dalla norma che consentono l'esaurimento delle scorte. Ciò potrà essere dimostrato attraverso la data dell'anzidetta immissione tracciata mediante i documenti di acquisto della merce, ovvero tramite il lotto di produzione dell'imballaggio e/o dell'etichetta che necessariamente, quindi, dovrà essere precedente alla data del 31 dicembre 2021.

- Immagine QR Code c.d. "parlante"

In merito all'opportunità di poter caratterizzare l'applicazione dell'etichettatura digitale tramite un determinato simbolo o immagine che rinvii ad una pagina web che contenga tutte le informazioni previste dalla normativa vigente di cui all'art. 219, comma 5 del D.lgs. 152 dl 2006, si evidenzia quanto segue.

La norma citata non prevede specificatamente tassativi modelli di stile grafico, di forma e di nomenclature da adottare per fornire al consumatore le informazioni utili relative al corretto conferimento dei rifiuti di imballaggio in raccolta, ovvero per indirizzare lo stesso consumatore ad ulteriori canali digitali che contengano tali necessarie indicazioni. Tuttavia, la disposizione di legge prevede che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati.

Preliminarmente, dunque, appare necessario rilevare che, qualora le informazioni riguardino le istruzioni per raggiungere e consultare le indicazioni di composizione dell'imballaggio e del suo corretto conferimento, anche quest'ultime dovranno essere idonee affinché risultino chiare e comprensibili per il consumatore.

In ragione di ciò, è pacifico ritenere che qualora i simboli grafici adottati sull'imballaggio o sul punto vendita (fisico o digitale) siano sufficientemente esplicativi per il consumatore e gli comunichino in maniera efficace e completamente comprensibile le istruzioni per consultare le informazioni tramite il canale digitale adottato, questi possono eventualmente sostituire una dicitura esplicita.

La modalità proposta dalla UIV, oltretutto, tramite l'adozione di un simbolo univoco, garantirebbe sia una soluzione volta a semplificare la stessa etichettatura degli imballaggi del settore e le informazioni ambientali in essa contenute, sia la riconoscibilità inequivocabile per il consumatore finale.

Si rileva, tuttavia, che è opportuno dedicare la necessaria attenzione ai simboli che si intendono adottare in relazione all'obiettivo per cui è apposto. Il Ciclo di Mobius, infatti, rappresenta esclusivamente un marchio le cui modalità di utilizzo sono descritte dallo standard UNI EN ISO 14021 che dispone in merito alle asserzioni ambientali autodichiarate, e ha la finalità di indicare esclusivamente la riciclabilità dell'imballaggio ai sensi della UNI EN 13430.

In considerazione di ciò, appare necessario utilizzare tale simbolo solo per la suddetta finalità al fine di non ingenerare confusione anche nei confronti dei consumatori finali e, ancora, di non disperdere l'obiettivo di semplificazione quale finalità delle modalità di etichettatura digitale.

2. *Proposta Unione Italiana Vini relativa all'attuazione della norma*

Per quanto concerne la proposta di attuazione della norma avanzata dall'Associazione relativa ad uno strumento che possa conciliare le esigenze delle aziende da Lei rappresentate in relazione alla particolarità di imballaggi utilizzati e alle previsioni normative in atto, si sottolinea quanto segue.

Le soluzioni digitali, come già sottolineato in più occasioni, rappresentano una grande opportunità per le imprese sia in termini di ottimizzazione dei processi, considerato il facile adattamento delle stesse all'evoluzione nel tempo degli obblighi tecnici e informativi da dover indicare, sia al fine di

salvaguardare un aumento della produzione di rifiuti conseguente all'inutilizzabilità di etichette che non rispondano alle disposizioni normative.

La proposta risulta, quindi, in linea con le richiamate finalità e, in particolare, con la semplificazione e l'ottimizzazione degli oneri in capo agli operatori del mercato.

La possibilità di prevedere un'uniforme modalità di comunicazione delle informazioni ambientali è certamente un'idea innovativa a supporto sia delle imprese, sia dei consumatori finali.

Come però già comunicato, la piattaforma e le modalità di trasmissione delle informazioni devono garantire un'opportuna etichettatura ai sensi della normativa vigente, ovvero chiara e comprensibile. Lo strumento digitale, proprio perché uniforme e univoco, garantirebbe l'obiettivo di una corretta etichettatura dell'imballaggio esclusivamente attraverso un'interpretazione dell'immagine proposta da parte del consumatore finale al fine di comprenderne il materiale di imballaggio utilizzato e il corretto conferimento in raccolta. Tale procedura rischierebbe di incidere negativamente sotto il profilo ambientale considerato che il consumatore potrebbe mal interpretare le immagini, o non trovare, all'interno della piattaforma, alcun imballaggio analogo a quello che si trova a dover conferire, non riuscendo quindi a tracciare le informazioni in maniera chiara e opportuna.

La piattaforma non rispetterebbe, quindi, il criterio dell'idoneità dell'etichettatura dell'imballaggio prevista dalla normativa vigente.

Tutto quanto sopra chiarito, lo scrivente Dipartimento continuerà a garantire piena collaborazione a tutti i soggetti coinvolti anche attraverso ulteriori confronti al fine di condividere modalità e strategie che assicurino il rispetto degli adempimenti di legge in materia di etichettatura degli imballaggi e, allo stesso tempo, tengano conto delle necessità delle imprese coinvolte.

L'occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento

Laura D'Aprile

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)